



13 settembre 2019

Revisione dell'articolo 100 CC Revisione dell'ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Procedura preparatoria e celebrazione del matrimonio

Commenti

Disposizioni esecutive concernenti la modifica dell'articolo 100 CC relativo al termine di 10 giorni

L'articolo 100 capoverso 1 del Codice civile (CC) sopprime il termine di 10 giorni dalla comunicazione della chiusura della procedura preparatoria che va osservato prima di poter celebrare il matrimonio (FF 2017 5777 e 5748). Quest'ultimo può quindi essere celebrato immediatamente dopo la conclusione positiva della procedura preparatoria. Rimane possibile celebrare il matrimonio in un momento successivo ma, come finora, non più di tre mesi dopo la chiusura della procedura preparatoria.

Le disposizioni esecutive nell'OSC e nell'OESC vanno pertanto adeguate.

L'abrogazione del termine di 10 giorni incide sulle disposizioni relative alla chiusura della procedura preparatoria del matrimonio. All'articolo 67 capoverso 2 è eliminata l'espressione «per scritto». In futuro la chiusura positiva della procedura preparatoria potrà essere comunicata anche verbalmente, il che corrisponde già alla prassi attuale secondo la quale l'ufficiale dello stato civile di solito non consegna agli sposi un documento scritto con le scadenze matrimoniali. La data del matrimonio viene concordata verbalmente con gli sposi in occasione di un appuntamento fissato immediatamente dopo la chiusura positiva della procedura preparatoria. Lo stesso vale per la costituzione di un'unione domestica registrata, per cui anche all'articolo 75f capoverso 2 è soppressa l'espressione «per scritto».

Per quanto riguarda i termini disciplinati all'articolo 68, nel titolo va ora usato il singolare, poiché in futuro, come già previsto per la documentazione dell'unione domestica registrata (art. 75g), verrà applicato soltanto il termine di tre mesi. Con l'abrogazione del termine di 10 giorni non occorre neanche più disciplinare il matrimonio di necessità, per cui il capoverso 2 dell'articolo 68 va soppresso. Di conseguenza decade anche l'emolumento previsto per

l'esame della domanda di abbreviare il termine in virtù dell'articolo 100 capoverso 2 CC. Il numero 9.3 nell'allegato 1 dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) va quindi abrogato.